

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2024)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di giovedì diciannove del mese di dicembre, alle ore 09.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 09.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ghera, Maselli, Regimenti, Righini e Rinaldi.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Palazzo.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Schiboni.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1097

Oggetto: Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso i servizi culturali inseriti nelle Organizzazioni Regionali (O.A.R., O.B.R. e O.M.R.), attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche;
- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante "Legge di contabilità regionale";
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- la deliberazione consiliare 20 dicembre 2023, n. 17 "Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2024 – anni 2024-2026";
- la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante "Legge di stabilità regionale 2024";
- la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n.24, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 980 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 981 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 41 del 24 gennaio 2024 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 24 febbraio 2024 "Indirizzi per la gestione del

bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 284 del 24 aprile 2024 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 dell’11 gennaio 2024, con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile al Dott. Luca Fegatelli;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G04871 del 24 aprile 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Roberto Ottaviani l’incarico di Dirigente dell’Area “Comunicazione e Promozione dei Servizi Culturali”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche, e, in particolare, quanto previsto all’articolo 15;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale del 15 novembre 2019, n. 24, “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”;

VISTO il Regolamento Regionale 7 agosto 2024, n. 7, e successive modifiche e integrazioni "Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche";

VISTA la deliberazione Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14, “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990”, che indicava il numero massimo degli accordi da stipulare nella misura di 45 così ripartiti:

- Provincia di Roma 21
- Provincia di Latina 6
- Provincia di Frosinone 6
- Provincia di Viterbo 6
- Provincia di Rieti 6

VISTA la determinazione del 26 maggio 2021, n. G06314, “Approvazione delle modalità per la presentazione delle istanze finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2021, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990 e relativo schema di convenzione da sottoscrivere”;

VISTA la determinazione del 24 novembre 2021, n. G14439 “Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2021, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990. Pubblicazione dell’elenco delle istanze pervenute (Allegato n.1) e approvazione della graduatoria finale degli Accordi di Collaborazione da stipulare (Allegato n.2). Atto che perfeziona e sostituisce integralmente la precedente determinazione pubblicata con il n. G13200 del

28 ottobre 2021”;

PRESO ATTO che la suddetta determinazione G14439/2021, ha approvato la graduatoria finale degli Enti pubblici, titolari di musei e biblioteche accreditati dalla Regione in O.M.R. e in O.B.R., con i quali sono stati stipulati a dicembre 2021 Accordi di Collaborazione con scadenza al 31 dicembre 2022;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale 7 ottobre 2022, n. 838, 28 febbraio 2024, n. 106, 5 agosto 2024, n. 580 che hanno successivamente prorogato il termine di validità degli Accordi già sottoscritti in base alla determinazione G14439/2021, fissato da ultimo al 31 dicembre 2024;

PRESO ATTO che alla data odierna risultano ancora in essere n. 3 accordi di collaborazione con la Provincia di Latina, n. 4 con la Provincia di Rieti, n. 2 con la Provincia di Viterbo, n. 2 con la Provincia di Frosinone e n. 16 con la città metropolitana di Roma;

CONSIDERATO che tali accordi sono prossimi a scadenza e che la composizione delle Organizzazioni Regionali dei servizi culturali è mutata, anche in virtù della creazione dell'Organizzazione Archivistica Regionale e dell'entrata in vigore del r.r.7/2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2024, n. 484 recante “L.R. 15 novembre 2019, n.24. Approvazione del Piano Annuale degli interventi in materia di Servizi culturali regionali, Annualità 2024”;

PRESO ATTO che nel sopracitato “Piano Annuale degli interventi in materia di Servizi culturali regionali, Annualità 2024” al par. 2 lett. G sono previsti, quale misura di sostegno al funzionamento e alla gestione dei servizi culturali, Accordi di Collaborazione di durata pluriennale da stipularsi con enti pubblici ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che tali Accordi di Collaborazione sono finalizzati al potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni, al consolidamento dei requisiti di accreditamento, al miglioramento dei livelli di accessibilità e più in generale al rafforzamento e alla valorizzazione dei Servizi Culturali per accrescerne le potenzialità spesso penalizzate in maniera considerevole-dalla carenza di personale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2021, n. 952 “Approvazione schema Contratto Quadro di Servizi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2022-2026”;

VISTO il Contratto-Quadro di Servizio stipulato in data 29 dicembre 2021, tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A, con riferimento agli anni 2022-2026 che regola i reciproci rapporti tra le parti in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 952/2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 29 dicembre 2023, n. 990, “Approvazione del Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2024” dove nella Macro Area Cultura, servizio 2.2 Musei, Biblioteche e Archivi, è stata prevista, in analogia con quanto stabilito dai Piani Operativi Annuali approvati nelle annualità pregresse, l'attivazione da parte di LAZIOcrea di un servizio di supporto presso le sedi degli Archivi, delle Biblioteche e dei Musei accreditati dalla Regione in O.A.R (Organizzazione Archivistica Regionale), O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) e in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) per l'annualità 2024 e che tale intervento sarà confermato con successivi atti programmatori nelle annualità successive;

RITENUTO necessario, ai fini del potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso i servizi culturali inseriti nelle Organizzazioni Regionali (O.A.R., O.B.R. e O.M.R.), definire le seguenti linee di indirizzo per la sottoscrizione di Accordi di

collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990, con enti pubblici titolari di servizi culturali:

gli Accordi di collaborazione:

1. sono predisposti e sottoscritti per un periodo di validità triennale, da parte del Direttore regionale competente, a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica avviata dalla medesima Direzione e volta ad individuare gli enti pubblici interessati alla collaborazione;
2. mirano a fornire supporto ai singoli enti pubblici titolari di servizi culturali già inseriti nelle Organizzazioni Regionali che riscontrano difficoltà soprattutto per carenza di personale
3. possono avere ad oggetto esclusivamente la realizzazione di attività coerenti con le seguenti finalità:
 - a. potenziare il servizio pubblico offerto dagli Archivi, dalle Biblioteche, dai Musei ed istituti similari inclusi gli Ecomusei di enti pubblici, accreditati in O.A.R., O.B.R. e O.M.R.;
 - b. collaborare nella realizzazione delle attività di promozione e fruizione del patrimonio culturale conservato dai medesimi servizi culturali, al fine di migliorarne la conoscenza e diffusione;
 - c. promuovere iniziative ed attività finalizzate alla conoscenza e alla fruizione dei beni conservati nei servizi culturali individuati;
4. possono avere ad oggetto esclusivamente la realizzazione di attività che la Regione porterà avanti, anche avvalendosi delle proprie società *in house* nell'ambito dei contratti di servizio in essere, in collaborazione con l'Ente pubblico interessato, per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, con esclusione di qualsiasi trasferimento di risorse finanziarie;
5. prevedono attività per le quali la Regione potrà disporre l'impiego di risorse umane fino ad un numero massimo di n. 1 unità per ogni Ente interessato, salvo il caso in cui pervengano richieste inferiori rispetto al numero di accordi attivabili come indicati al successivo punto 6;
6. possono essere attivati dalla Regione, a fronte della procedura ad evidenza pubblica, un numero massimo di 30 Accordi di collaborazione, distribuiti nel territorio come segue:

- Provincia di Roma	16
- Provincia di Latina	3
- Provincia di Frosinone	4
- Provincia di Viterbo	3
- Provincia di Rieti	4
7. non possono essere stipulati in favore di:
 - enti pubblici cui sono destinate altre forme e modalità di sostegno per i relativi servizi culturali come le biblioteche afferenti al Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani, i servizi già istituiti dalle Province (L.R. n. 17/2015, articolo 7, comma 7) e i servizi culturali afferenti a Roma Capitale;
 - Sistemi di servizi culturali seppur inseriti nelle rispettive Organizzazioni regionali;
 - enti locali con popolazione superiore a 40.000 abitanti, in quanto enti di dimensioni tali da poter sostenere autonomamente le esigenze di personale da proporre al servizio;
 - enti privati titolari di servizi culturali seppur inseriti nelle Organizzazioni Regionali;

CONSIDERATO che, qualora fossero individuate risorse aggiuntive, potranno essere successivamente stipulati ulteriori Accordi di collaborazione con gli Enti selezionati a seguito della

procedura ad evidenza pubblica attivata dalla competente Direzione, con impiego di risorse umane nel limite di n.1 unità per ogni Ente interessato;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente,

- ai fini del potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso i servizi culturali inseriti nelle Organizzazioni Regionali (O.A.R., O.B.R. e O.M.R.), di definire le seguenti linee di indirizzo per la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990, con enti pubblici titolari di servizi culturali:

gli Accordi di collaborazione:

1. sono predisposti e sottoscritti per un periodo di validità triennale, da parte del Direttore regionale competente, a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica avviata dalla medesima Direzione e volta ad individuare gli enti pubblici interessati alla collaborazione;
2. mirano a fornire supporto ai singoli enti pubblici titolari di servizi culturali già inseriti nelle Organizzazioni Regionali che riscontrano difficoltà soprattutto per carenza di personale
3. possono avere ad oggetto esclusivamente la realizzazione di attività coerenti con le seguenti finalità:
 - a. potenziare il servizio pubblico offerto dagli Archivi, dalle Biblioteche, dai Musei ed istituti similari inclusi gli Ecomusei di enti pubblici, accreditati in O.A.R., O.B.R. e O.M.R.;
 - b. collaborare nella realizzazione delle attività di promozione e fruizione del patrimonio culturale conservato dai medesimi servizi culturali, al fine di migliorarne la conoscenza e diffusione;
 - c. promuovere iniziative ed attività finalizzate alla conoscenza e alla fruizione dei beni conservati nei servizi culturali individuati;
4. possono avere ad oggetto esclusivamente la realizzazione di attività che la Regione porterà avanti, anche avvalendosi delle proprie società *in house* nell'ambito dei contratti di servizio in essere, in collaborazione con l'Ente pubblico interessato, per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, con esclusione di qualsiasi trasferimento di risorse finanziarie;
5. prevedono attività per le quali la Regione potrà disporre l'impiego di risorse umane fino ad un numero massimo di n. 1 unità per ogni Ente interessato, salvo il caso in cui pervengano richieste inferiori rispetto al numero di accordi attivabili indicati al successivo punto 6;
6. possono essere attivati dalla Regione a fronte della procedura ad evidenza pubblica dalla Regione un numero massimo di 30 Accordi di collaborazione, distribuiti nel territorio come segue:
 - Provincia di Roma 16
 - Provincia di Latina 3
 - Provincia di Frosinone 4

- Provincia di Viterbo 3
- Provincia di Rieti 4

7. non possono essere stipulati in favore di:

- enti pubblici cui sono destinate altre forme e modalità di sostegno per i relativi servizi culturali come le biblioteche afferenti al Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani, i servizi già istituiti dalle Province (L.R. n. 17/2015, articolo 7, comma 7) e i servizi culturali afferenti a Roma Capitale;
- Sistemi di servizi culturali seppur inseriti nelle rispettive Organizzazioni regionali;
- enti locali con popolazione superiore a 40.000 abitanti, in quanto enti di dimensioni tali da poter sostenere autonomamente le esigenze di personale da preporre al servizio;
- enti privati titolari di servizi culturali seppur inseriti nelle Organizzazioni Regionali.

La Direzione regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile provvederà ad adottare tutti gli atti necessari conseguenti alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.lazio.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)